



**Parte seconda - N. 47**

---

**Anno 49**

**16 marzo 2018**

**N. 59**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2018, N. 247

**Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm.** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2018, N. 276

**Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II inclusione - Priorità 9.4** 18

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2018, N. 247

**Direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/08, art. 14 e ss. mm.**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm., recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare gli articoli 19 e 19 bis;

- il Dlgs. 25 novembre 2016, n.222 in materia di procedimento oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività e, in particolare gli articoli 2 comma 7 e 3 comma 7;

- la Delibera del Consiglio regionale n. 1061 del 15/12/1998, "Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori e dei criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio";

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss.mm. "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che all'art. 50, abroga la L.R. n.34/1997;

- la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e ss.mm. "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" che all'art. 14, c. 10, 11 e 12 afferma che: "La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività dei centri estivi e dei soggiorni di vacanza, nonché le relative modalità di controllo";

- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e ss.mm. "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni;

- la L.R. 28 luglio 2004 n. 16 e ss.mm. "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità";

Considerato che il competente Servizio Politiche sociali e socio educative, della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare ha elaborato una proposta di aggiornamento della direttiva relativa ai requisiti strutturali e funzionali dei centri estivi e soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura per minori, avvalendosi anche del supporto di esperti tra cui i componenti degli Enti locali del gruppo di lavoro che sono stati individuati su indicazione di Lega Autonomie e ANCI Emilia-Romagna;

Dato atto che i soggetti sopracitati riunitisi nel corso del 2016 e del 2017 hanno provveduto ad apportare alcune modifiche rielaborando il testo della Direttiva;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Autonomie Locali in data 15/12/2017;

Dato atto del parere favorevole della Commissione assembleare

competente di cui all'art. 47 comma 9 della L.R. 14/08, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018 di cui al protocollo dell'Assemblea Legislativa n 13009 del 22/2/2018;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modifiche;

- il D.lgs n.159/2011 e ss.mm.;

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97, ed in particolare l'art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";

- la D.G.R. n. 89/2017 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione "

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 56 del 25/01/2016, n.270 del 29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 1681/2016 e n. 2344/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore alle "Politiche di Welfare e alle Politiche abitative", Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare la Direttiva concernente l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio-educativi in struttura e dei centri estivi ai sensi della L.R. 14/2008 e ss.mm., art. 14 commi 10, 11 e 12 che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di stabilire che la presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURERT, e che in attuazione dell'art. 14 comma 12 della L.R.14/08 la direttiva allegata sostituisce integralmente la precedente Direttiva approvata con D.C.R. 1061/98 e che i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del presente atto sono validi in attuazione della richiamata direttiva (D.C.R.1061/98);

3. di disporre che, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 40/2001, il presente atto venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in narrativa.

**ALLEGATO**

**DIRETTIVA PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI SOGGIORNI DI VACANZA SOCIO EDUCATIVI IN STRUTTURA E DEI CENTRI ESTIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DELLA L.R. N. 14/2008, ART. 14, COMMI 10, 11 e 12 e ssmm.**

**1. PARTE GENERALE****1.1 Obiettivi/ambiti di applicazione**

Con la presente direttiva si forniscono, ai sensi dell'art. 14, commi 10, 11 e 12 della L.R. 14/08 e ss.mm., gli indirizzi concernenti l'apertura e l'organizzazione dei soggiorni socio educativi di vacanza in struttura e dei centri estivi al fine di consentire agevolmente lo svolgimento in sicurezza nei luoghi interessati dalle attività stesse.

Le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza e centri estivi a favore di minori sono attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b e dell'art 14 comma 12 della L.R. 14/08 e ss.mm. e comprendono la vigilanza sul funzionamento delle strutture, dei servizi e delle attività, fatti salvi i controlli di competenza dell'autorità sanitaria.

Lo stesso art. 14, al comma 10, prevede che il centro estivo sia soggetto a segnalazione di inizio attività, e non ad autorizzazione al funzionamento, in quanto ritenuta sufficiente, per servizi di breve durata, una procedura semplificata rispetto all'autorizzazione al funzionamento.

**1.2 Finalità**

I centri estivi e i soggiorni di vacanza costituiscono una gamma di servizi - curati da soggetti pubblici o privati - intesi a organizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in esperienze di vita comunitaria rivolte a una o più delle seguenti finalità:

- a. allo sviluppo della identità e alla socializzazione;
- b. a favorire l'accoglienza e l'integrazione delle diversità;
- c. a favorire la partecipazione e l'esercizio della cittadinanza;
- d. alla conoscenza e al rispetto del territorio;
- e. alla prevenzione del disagio giovanile.

### 1.3 Destinatari

La presente direttiva si rivolge agli enti locali e loro forme associative per l'esercizio delle competenti funzioni amministrative e di vigilanza e ai soggetti pubblici e privati che organizzano e/o gestiscono centri estivi o soggiorni di vacanza.

Di seguito quando si fa riferimento ai comuni si intendono comprendere anche le loro forme associative.

### 1.4 Definizione delle tipologie

- Il centro estivo svolge attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 e i 17 anni che convivono con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque extrascolastico, anche al di fuori della stagione estiva.
- Il soggiorno di vacanza è un servizio residenziale, in struttura, che ospita normalmente una o più comunità di ragazzi fra i 3 e i 17 anni.
- Per i soggiorni in campeggio e per quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi (c.d. soggiorno in accantonamento), si fa riferimento alla L.R. 16/2004 e successive modifiche con particolare riferimento all' art. 41 "Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero".<sup>1</sup>

Dagli articoli 4 e 14 della L.R. 14/08 e ss.mm. si evince che spetta alla Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n.2 del 2003 e ss.mm., stabilire con direttiva le modalità di vigilanza e controllo sui servizi di cui alla presente direttiva. Si tratta di attività dalla cui efficacia

---

<sup>1</sup> L.R. 16/2004 Art. 41: Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 4 del 2009, da quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale in materia. È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale in un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa. Qualora il Comune non provveda entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.

dipende in parte l'adeguatezza in termini di tutela dei ragazzi ospiti dei servizi oggetto di questa direttiva.

L'attività di vigilanza non è volta unicamente all'applicazione di sanzioni, ma tende innanzitutto alla ricerca di soluzioni per il ripristino della legalità e, in ultima analisi, dell'interesse del ragazzo.

## 2. CENTRI ESTIVI

### 2.1 Requisiti strutturali e dotazioni minime dei centri estivi

Sono validi per i centri estivi i requisiti strutturali posseduti dalle scuole e da altre strutture extrascolastiche già soggette a particolari normative per la loro destinazione d'uso che le rendano idonee ad ospitare collettività di minori.

I Comuni possono individuare altre tipologie di immobili che, per le loro caratteristiche strutturali, sono considerate idonee allo svolgimento dei centri estivi.

Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative.

I centri estivi possono svolgere la propria attività in qualsiasi periodo dell'anno con i medesimi requisiti strutturali e organizzativi.

Le presenze dei bambini, dei ragazzi e degli adulti devono essere giornalmente annotate in un apposito registro.

La conformità delle strutture non scolastiche ospitanti centri estivi deve rispondere alle vigenti normative in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Gli immobili ospitanti i centri estivi devono disporre delle seguenti dotazioni minime:

**Tabella 1**

Destinazione e degli spazi	Dotazione minima utenti			
	Spazi	Presenza	WC	Lavabo
Soggiorno all'aperto	Disponibilità di $\geq 5$ m <sup>2</sup> per bambino.	E' consentito in aggiunta o in alternativa l'utilizzo di spazi esterni adiacenti		

		anche diversi da quelli della struttura		
<b>Attività collettive all'interno, comprensivo dello spazio per la ristorazione</b>	2 m <sup>2</sup> per bambino o secondo quanto previsto dai regolamenti comunali per attività analoghe.			
<b>Servizio igienici</b>			1/25	1/15
<b>Servizi igienici per educatore</b>		1		
<b>Cassetta di pronto soccorso</b>		sì		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Almeno un servizio igienico deve essere accessibile ai disabili</li> <li>• La conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche potrà essere assicurata anche con opere provvisoriale.</li> <li>• Nel caso il centro estivo si svolga presso una scuola dovrà essere assicurata la fruibilità di un numero di bagni come da parametro sopraindicato.</li> </ul>				

## 2.2 Requisiti funzionali del centro estivo

Nei centri estivi è richiesta la presenza:

- di un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. A decorrere dal 1 gennaio 2020, per i Centri estivi, che accolgono un numero di iscritti al turno settimanale superiore a 20, il "responsabile" dovrà essere in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario - anche triennale - inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo. In assenza di tale titolo in capo al "responsabile", il soggetto gestore dovrà dichiarare nella SCIA di avvalersi della formale collaborazione, per almeno 3 ore settimanali, di soggetto esterno precisamente individuato e in possesso di titolo di studio come sopra specificato;
- di almeno un maggiorenne in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo anche di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore ogni 20 minori accolti o frazione, oltretché del necessario personale ausiliario.

A garanzia della salubrità dei pasti somministrati presso i centri estivi deve essere fatto riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare.

È altresì raccomandata l'osservanza delle "Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. n. 418 del 10/4/2012.

Ai centri estivi si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."<sup>2</sup>

Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere allegato alla SCIA.

#### **Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale**

Salvo quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n.119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", la vaccinazione antitifica non è richiesta dalla regione Emilia-Romagna, né dalle altre Regioni italiane, per l'ammissione nei centri estivi.

Solamente in caso di presenza di eventuali problemi di salute del minore è necessario presentare l'opportuna documentazione in particolare in merito a:

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);

---

<sup>2</sup> Si ricorda, inoltre, che le circolari interpretative utili sono rinvenibili nel sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) nella parte Minori e nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "scheda sanitaria per minori" (allegata) o autocertificate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per i minori che si recano in strutture di altre Regioni italiane dovranno essere rispettate le relative disposizioni.

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. Il personale addetto alla preparazione/somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. I camerieri sono esentati dall'attestato di formazione.

### **2.3 Procedure per l'apertura dei centri estivi**

I soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, anche qualora esso si svolga presso strutture o spazi, normalmente destinati ad altra attività (v. 2.1), inoltrano segnalazione certificata di inizio attività al comune sede della struttura, a cui è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica attestante, in particolare, il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime di cui alla presente direttiva e l'impegno alla copertura assicurativa del personale e dell'utenza. In allegato alla SCIA, il soggetto gestore trasmette un sintetico "progetto organizzativo", contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali).

In caso di affidamento a soggetti terzi della gestione di un servizio in appalto o concessione da parte del comune, l'atto di assegnazione tiene luogo della SCIA. In caso di affidamento di servizi da parte di Enti locali/Pubbliche amministrazioni a "imprese", sono richiamate le disposizioni in materia di "Promozione della responsabilità sociale delle imprese", di cui all'art. 26 della LR 18/2016 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili".

Ai fini dei controlli di competenza, il comune trasmette all'Ausl competente l'elenco delle attività segnalate con SCIA e degli assegnatari di appalto o concessione.



In caso di mancata presentazione della SCIA da parte del soggetto gestore, il comune competente può ordinare la sospensione delle attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.

#### 2.4 Vigilanza e sanzioni

Fatto salvo quanto sopra previsto in materia di appalti e concessioni, chiunque gestisca un centro estivo senza avere presentato la SCIA è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 1.300,00 (art. 39 comma 5 L.R. 2/2003), il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del comune.

### 3. SOGGIORNI DI VACANZA

#### 3.1 Requisiti strutturali e dotazioni minime dei soggiorni di vacanza

Per i requisiti strutturali e impiantistici previsti da normative di carattere generale si fa riferimento alle norme relative.

Le strutture destinate ai soggiorni di vacanza devono disporre delle seguenti dotazioni minime:

**Tabella 2**

Destinazione degli spazi	Dotazione minima utenti			
	M <sup>2</sup> per iscritto	WC	Lavabo	Doccia
Soggiorno all'aperto	Disponibilità di $\geq 5$ m <sup>2</sup> per bambino.			
Attività collettive all'interno	2 m <sup>2</sup> per bambino o secondo quanto previsto dai regolamenti comunali per attività analoghe.			
Spazio per la ristorazione (se diverso dal precedente)	1,2 m <sup>2</sup> per bambino			
Pernottamento minori Non più di 20 persone per vano	5 m <sup>2</sup> per bambino			
Servizio igienici per bambini iscritti		1/10	1/6	1/10
Servizi igienici accessibili ai disabili L. 13/89		1/60	1/60	1/60

<b>e D.P.R. 326</b> 1 posto letto ogni 60				
<b>Servizio igienico per personale</b> 1 distinto per sesso oltre i 10		1	1	1
<b>Locale per medicazione/ 1° soccorso o con cassetta pronto soccorso</b>			1	
<b>Infermeria</b> <b>2 posti letto e un servizio igienico esclusivo</b> (in mancanza di apposito locale potrà essere utilizzata una stanza con servizio igienico a tale scopo riservata)	14 m <sup>2</sup>			
Tutti gli spazi interni ed esterni ad uso collettivo devono essere accessibili anche ai disabili.				

### 3.2 Requisiti funzionali per soggiorni vacanza

Ogni casa di vacanza deve disporre:

- di un responsabile, con ruolo di coordinatore in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e possibilmente del titolo di educatore o insegnante, o di documentata esperienza in campo educativo. A decorrere dal 1 gennaio 2020 il "coordinatore" dovrà essere in possesso di titolo di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di laurea, anche triennale, a specifico indirizzo psico-socio educativo;
  - di personale con funzioni educative non inferiore a uno ogni dodici minori, in possesso dei seguenti requisiti:
    - a. maggiore età;
    - b. diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo anche di laurea, anche triennale, a specifico indirizzo socio educativo;
  - di personale sanitario comprendente:
    - a. la disponibilità di un medico in possesso di titolo di studio riconosciuto nell'ambito dell'Unione europea;
    - b. un'unità infermieristica / assistente sanitaria ogni 250 minori o frazione superiore a 50; nelle strutture ospitanti meno di 50 minori è sufficiente la garanzia di pronta disponibilità.

Il medico incaricato della casa di vacanza deve dichiarare con atto formale di assumere la responsabilità dell'assistenza dei

minori, degli educatori, del personale di servizio e delle condizioni igienico-sanitarie della struttura, esplicando le funzioni di direttore sanitario del soggiorno e garantendo la tempestività degli interventi.

Il personale sanitario cura il registro dell'infermeria nonché il controllo e la conservazione della documentazione sanitaria relativa ai minori e al personale operante nella casa di vacanza, assicurando altresì il rispetto delle tabelle dietetiche allegate alla domanda di autorizzazione.

Al medico incaricato è fatto obbligo di segnalare immediatamente ai Servizi dell'Azienda USL competente per territorio ogni caso di malattia infettiva-diffusiva e qualsiasi altro evento morboso di notevole e straordinaria importanza, nonché ogni inconveniente di natura igienico-sanitaria.

Gli enti gestori adottano tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale. Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che l'Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

I ragazzi disabili possono essere accompagnati da un adulto che deve essere registrato.

A garanzia della salubrità dei pasti somministrati presso i soggiorni di vacanza deve essere fatto riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare.

È altresì raccomandata l'osservanza delle "Linee guida per l'offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e controllo" approvate con D.G.R. n. 418 del 10/4/2012.

Ai soggiorni di vacanza si applica la legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori» per i condannati per i reati previsti dalla legge stessa, nonché per chi abbia "patteggiato" ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Conseguentemente il personale e i volontari presenteranno al gestore una dichiarazione che attesti l'assenza di tali condanne, anche a seguito di patteggiamento.

Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

Il certificato penale delle persone che lavorano presso i centri estivi dovrà essere reso disponibile al Comune al momento dell'inizio dell'attività.

Nelle case di vacanza ospitanti contemporaneamente più comunità il coordinatore responsabile è unico.

### **Requisiti sanitari per l'ammissione dei minori e del personale**

Salvo quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n.119 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", la vaccinazione antitifica non è richiesta dalla regione Emilia-Romagna, né dalle altre Regioni italiane, per l'ammissione nei soggiorni di vacanza.

Solamente in caso di presenza di eventuali problemi di salute del minore è necessario presentare l'opportuna documentazione in particolare in merito a:

- allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata);
- patologie croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio l'asma bronchiale).

Tali condizioni possono essere riportate nella "scheda sanitaria per minori" (allegata) o autocertificate da chi esercita la potestà parentale.

Per i minori che si recano in strutture di altre Regioni italiane dovranno essere rispettate le relative disposizioni.

Il personale addetto alla struttura non deve presentare alcun certificato di idoneità sanitaria. Il personale addetto alla preparazione/somministrazione/porzionamento dei pasti nelle strutture è tenuto a possedere l'attestato di formazione ai sensi della LR 11/2003. I camerieri sono esentati dall'attestato di formazione.

### **3.3 Procedure per l'apertura dei soggiorni di vacanza.**

I soggetti gestori inoltrano annualmente la domanda di autorizzazione all'apertura dei soggiorni di vacanza ai comuni (o loro forme associative) competenti per territorio, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare il possesso dei requisiti strutturali e funzionali e alle dotazioni minime di cui alla presente direttiva e alla copertura assicurativa del personale e dell'utenza.

Il soggetto gestore trasmette, inoltre, un sintetico "progetto organizzativo" contenente l'indicazione delle principali attività proposte (ludico-ricreative, sportive, educative, laboratoriali).

I comuni o le loro forme associative stabiliscono il termine entro il quale deve essere fornita risposta alla domanda di autorizzazione. Tale termine non può essere superiore a sessanta giorni e può essere sospeso una volta sola per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione. L'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione emana l'atto di autorizzazione o il diniego della stessa. Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni - o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni - il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel quale ha sede il servizio.

Il Comune concede le autorizzazioni subordinatamente al rispetto dei requisiti funzionali e strutturali di cui alla tabella 2, nonché all'acquisizione del parere di idoneità igienico-sanitaria delle strutture da parte della competente Ausl.

### **3.4 Vigilanza e sanzioni**

Chiunque gestisca un soggiorno di vacanza senza avere ottenuto l'autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 (art. 39 comma 1 L.R. 2/2003) il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. L'accertamento, la contestazione e la notifica della violazione, nonché l'introito dei proventi sono di competenza del comune.

In previsione dell'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 39, comma 3 della L.R. 2/2003, il Comune diffida il soggetto gestore o il legale rappresentante a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida (vedi art. 7 bis L. R 21/2004 e successive modifiche). Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero

l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti o degli operatori, comporta l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività. Con tale provvedimento il Comune indica la decorrenza della sospensione dell'attività nonché gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa.

Ove il legale rappresentante o il soggetto gestore non richieda al Comune - entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione - la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate, l'autorizzazione al funzionamento è revocata. In questo caso l'attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di nuova domanda.

### **3.5 Entrata in vigore e norme transitorie**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Burert.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data medesima, a cui si applicano le norme della direttiva approvata con D.C.R. 1061/98.

E' comunque fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova domanda di autorizzazione o SCIA secondo le norme della presente direttiva.



SCHEDA SANITARIA PER MINORI - SANITARY CARD FOR MINORS

cognome-surname		nome-first name	
Luogo e data di nascita – place and date of birth		nazionalità –	
nationality Residenza, indirizzo, telefono – domicile, complete address, phone			

Medico curante – doctor in charge

Codice Fiscale:

AUSL

VACCINAZIONI - MALATTIE PREGRESSE  
 V A C C I N A T I O N S - P R E V I O U S D I S E A S E S

Difterite	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>		
Diphtheria		No <input type="checkbox"/>		
Tetano	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>		
Tetanus		No <input type="checkbox"/>		
Poliomielite	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>		
Poliomyelitis		No <input type="checkbox"/>		
Epatite B	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Hepatitis B		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Pertosse	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Pertussis		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Emofilo b	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Haemophilus b		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Morbillo	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Measles		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Parotite	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Mumps		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Rosolia	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Rubella		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Varicella	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Varicella		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Pneumococco	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Pneumococcal		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>
Meningococco C	Vaccinato - vaccinated	Sì - Yes <input type="checkbox"/>	Malattia pregressa -	Sì - Yes <input type="checkbox"/>
Meningococcal C		No <input type="checkbox"/>	Previous disease	No <input type="checkbox"/>

## ALLERGIE – ALLERGIES

	specificare - specify
Farmaci - Drugs	
Pollini - Pollens	
Polveri - Dusts	
Muffe - Moulds	
Punture di insetti - Insect stings	

Intolleranze alimentari – Food intolerances: \_\_\_\_\_

Altro - Other diseases: \_\_\_\_\_



Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto – Included papers concerning diseases and therapies in progress:

Data - date	Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale Signature of the person exercising parental authority
-------------	--

---

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2018, N. 276

**Approvazione progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi - FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II inclusione - Priorità 9.4**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Richiamati:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- il Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006;

- il Regolamento delegato n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;

- il Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;

- il Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- il Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del 11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento n. 1011/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii.;

## Richiamate in particolare:

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 163 del 25/6/2014 "Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. Fondo Sociale Europeo 2014/2020. (Proposta della Giunta regionale del 28/4/2014, n. 559)";

- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea

del 12/12/2014 C(2014)9750 che approva il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- la propria Deliberazione n. 1 del 12/1/2015 "Presenza d'atto della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di Approvazione del Programma Operativo "Regione Emilia-Romagna - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

- n. 1298/2015 "Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020";

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016 "Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015";

Considerato che:

- l'esigenza di supporto alle famiglie e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro non si esaurisce dopo i primi anni di vita dei figli e, pur modificandosi nelle modalità e nella manifestazione dei bisogni, permane nel tempo;

- uno dei tempi maggiormente difficoltoso da gestire è certamente il tempo extrascolastico e, in particolare, quello di sospensione delle attività scolastiche;

- si sta assistendo ad un aumento della "povertà educativa" dei bambini e dei ragazzi, e che tra le prime spese familiari, a subire una flessione a fronte di un calo di reddito, si trovano, oltre alle spese sanitarie, le spese per istruzione e cultura;

- la programmazione di servizi che possano integrare l'offerta scolastica risulta strategica sia per sostenere le famiglie, nelle azioni di conciliazione cura-lavoro, sia per offrire al più ampio numero di bambini e ragazzi esperienze ricreative e culturali ricche e stimolanti;

Rilevato che i comuni e le loro forme associative intervengono per offrire alle famiglie e agli alunni iniziative nei periodi di sospensione scolastica sia attraverso una gestione diretta di centri estivi sia attraverso la promozione di iniziative gestite da soggetti attivi nel territorio;

Preso atto che con propria deliberazione n. 247 del 26/2/2018 è stata approvata la Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socioeducativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della L.R. 14/2008, art. 14 e ss.mm.;

Ritenuto che sia opportuno, attraverso l'abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie, sostenere la qualificazione e l'allargamento dell'offerta di centri estivi per ampliare la possibilità di accesso degli alunni a questi servizi, che favoriscono la conciliazione vita-lavoro e rappresentano una potenzialità educativa da rendere disponibile a tutti;

Considerato che nell'ambito della priorità di investimento 9.4 del Programma Operativo FSE 2014-2020, la Regione intende attivare misure di conciliazione vita-lavoro al fine di favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone attraverso incentivi economici volti a sostenere l'accesso ai servizi educativi e ai servizi all'infanzia quale condizione di integrazione e di inclusione, per conciliare e favorire la ricerca, l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro e per contrastare ogni forma di discriminazione e marginalità sociale;

Ritenuto quindi opportuno approvare il progetto di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per sostenere l'accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione vita-lavoro nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative e che costituiscono reali occasioni di apprendimento ed effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi, nonché per contribuire ad ampliare la progettualità territoriale impegnata a definire il Programma triennale dei Piani di zona per la salute ed il benessere ed il relativo Piano attuativo annuale;

Dato atto che tale progetto è stato elaborato e condiviso con l'Assessorato alle Politiche di Welfare e Politiche abitative;

Viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011 n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successivo aggiornamento;

Visti inoltre:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29/1/2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020" comprensiva della specifica sezione dedicata alla Trasparenza, come previsto dal D.lgs n. 97 del 15/5/2016;

Richiamate le seguenti Leggi regionali:

- n. 40/2001 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;

- n. 43/2001 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

- n. 27 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

- n. 26 del 27 dicembre 2017 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di Stabilità regionale 2018)";

- n. 25 del 27 dicembre 2017 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018";

Richiamata la propria deliberazione n. 2191/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini

amministrativo-contabili, delle attività di cui al progetto Allegato 1) del presente atto, verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto, in specifico, che:

- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

- in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. con riferimento ai cronoprogrammi di spesa, se necessari, presentati dai soggetti attuatori individuati;

- la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento, riveste, pertanto, carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 56/2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001";

- n. 270/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 1107/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 presso la Direzione generale Economia

della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017 "Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa";

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Coordinamento delle Politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro e dell'Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di approvare il progetto di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, "Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi. FSE 2014-2020 – OT. 9 – Asse II inclusione – Priorità 9.4";

2. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

3. di precisare che la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

4. di dare atto che le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti il progetto di cui all'Allegato 1), sono pari a euro 6.000.000,00 a valere sull'anno 2018 di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020 – OT.9 - priorità di investimento 9.4;

5. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di pubblicare altresì la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

**Allegato 1)****Progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi****FSE 2014-2020 - OT. 9 - Asse II Inclusione - Priorità 9.4****Obiettivi generali e specifici**

La Regione intende sostenere misure di conciliazione vita-lavoro al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone, partendo dal principio che l'inclusione sociale si realizza in primis attraverso l'inclusione lavorativa e quindi favorendo l'accesso al mercato del lavoro.

Tale intervento, che rappresenta uno strumento che accompagna le persone nel percorso per l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro, risponde alle raccomandazioni Paese ed in particolare contribuisce a "migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli" e supporta le politiche volte a rimuovere le condizioni che disincentivano la permanenza nel "lavoro delle persone che costituiscono la seconda fonte di reddito familiare fornendo adeguati servizi di assistenza e custodia".

In particolare il presente progetto intende:

- sostenere l'accesso da parte delle famiglie a servizi che favoriscono la conciliazione nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche/educative;
- contribuire a qualificare, ampliare la conoscenza e facilitare l'accesso a servizi che costituiscano reali occasioni di apprendimento che possono costituire altresì effettivi strumenti di integrazione e opportunità esperienziali utili alla crescita dei bambini e dei ragazzi;
- contribuire ad ampliare la progettualità territoriale impegnata a definire il Programma triennale dei Piani di zona per la salute ed il benessere ed il relativo Piano attuativo annuale.

**Strumento di intervento**

Sostegno alle famiglie degli alunni nella fascia di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dal 2005 al 2015) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la frequenza ai servizi/centri estivi attivati nei territori, attraverso l'abbattimento delle rette di frequenza.

**Destinatari degli interventi**

Alunni delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado appartenenti a famiglie con reddito ISEE fino a 28.000,00 euro, in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di famiglie mono

genitoriali) siano occupati ovvero lavoratori dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio.

#### **Caratteristiche dei servizi: i soggetti erogatori**

Al fine di ampliare e qualificare i servizi offerti e di facilitare l'accesso da parte delle famiglie saranno predisposti a livello di Distretto socio sanitario gli elenchi dei soggetti che si impegnano ad accogliere gli alunni nel rispetto delle condizioni di seguito definite.

In particolare potranno candidarsi in risposta alle procedure di evidenza pubblica attivate dai Comuni/Unione dei Comuni per la predisposizione dei suddetti elenchi i soggetti gestori privati dei centri estivi che:

- abbiano attivato (ovvero si impegnino ad attivare) la Scia attestante il possesso dei requisiti previsti dalla vigente direttiva in materia di centri estivi di cui alla delibera di Giunta regionale n. 247 del 26/2/2018;
- garantiscono, oltre ai criteri minimi previsti dalla sopra citata deliberazione, i seguenti requisiti minimi aggiuntivi:
  - accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso se non esclusivamente determinate dalla necessità di garantire la continuità didattica;
  - accoglienza dei bambini disabili certificati ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm. in accordo con il Comune di residenza per garantire le appropriate le modalità di intervento e di sostegno;
  - garantire le seguenti specifiche in termini di apertura del servizio almeno:
    - 2 settimane continuative;
    - 5 giorni a settimana;
    - 4 ore giornaliere;
  - garantire l'accoglienza di almeno 20 bambini;
  - disporre e rendere pubblico e accessibile alle famiglie un progetto, educativo e di organizzazione del servizio che contenga le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione);
  - garantire l'erogazione di diete speciali per le esigenze dei bambini accolti nei casi sia erogato il pasto;
  - attestare e documentare un'esperienza pregressa nella gestione di centri estivi di almeno due annualità.

I Soggetti gestori di Centri estivi privati convenzionati o del Terzo settore già individuati dal Comune/Unione con precedente Bando di affidamento del servizio o di Accreditamento, validi per l'estate

2018, con criteri uguali o superiori a quelli previsti dal presente Avviso, verranno inseriti nell'elenco dei Soggetti gestori, previa comunicazione di adesione al progetto.

A seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica dovrà essere predisposto e reso pubblico l'elenco per ambito distrettuale dei Centri estivi che comprende:

- i servizi a gestione diretta degli Enti Locali;
- i servizi privati convenzionati, in appalto o individuati con precedente avviso pubblico, che rispettano i criteri minimi sopra riportati e che hanno comunicato la disponibilità a concorrere all'attuazione del Progetto;
- i servizi privati validati in esito alle procedure sopra riportate.

L'Ente capofila di distretto dovrà inviare gli elenchi dei soggetti gestori alla Regione **entro il 15 maggio 2018**.

#### **Risorse disponibili e vincoli finanziari**

Al finanziamento del presente progetto concorrono le risorse di cui al Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 Obiettivo tematico 9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione - Priorità di Investimento 9.4 Miglioramento dell'accesso ai servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale - Obiettivo specifico 7: Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali.

A livello distrettuale i Comuni definiscono le modalità di programmazione e di gestione delle risorse ed **entro il 15 marzo 2018** le trasmettono alla Regione individuando:

- Ente capofila di ambito distrettuale per il coordinamento e la gestione del progetto così come di seguito declinato;
- i Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto.

Sulla base dell'informazione sui Comuni/Unione di Comuni aderenti, viene determinata l'assegnazione finanziaria per ogni Ambito distrettuale in funzione della popolazione in età 3/13 anni.

Le risorse per il finanziamento dei servizi a valere sull'anno 2018 sono pari a Euro 6.000.000,00

Il contributo alla singola famiglia per bambino è determinato come contributo per la copertura del costo di iscrizione e sarà pari a 70,00 euro settimanale e per un massimo di tre settimane di

partecipazione ai servizi/centri estivi. In ogni caso il contributo dovrà essere pari al costo di iscrizione se lo stesso è inferiore o uguale a 70,00 euro e non potrà essere superiore al costo di iscrizione previsto dal soggetto erogatore.

#### **Modalità di individuazione delle famiglie**

I Comuni/Unioni di Comuni aderenti al progetto adottano un Avviso pubblico rivolto alle famiglie con i contenuti del progetto regionale, i criteri e le modalità per richiedere il contributo e pubblicano l'elenco dei Centri estivi pubblici e privati cui le famiglie possono accedere per avere il contributo, inviato in Regione entro il 15 maggio 2018.

I Comuni/Unioni di Comuni provvedono successivamente alla raccolta delle domande delle famiglie residenti interessate ad accedere al contributo e alla verifica dei requisiti della famiglia.

Gli elenchi delle famiglie ammesse al contributo con la relativa quota da riconoscere al nucleo, all'interno dei parametri indicati dal progetto (max 3 settimane e max 70 euro a settimana), saranno trasmessi all'Ente capofila di Distretto.

L'Ente capofila di Distretto elaborerà la graduatoria distrettuale delle famiglie individuate come possibili beneficiari del contributo fino ad esaurimento del budget distrettuale.

In caso di domande superiori alla disponibilità del budget, dovrà essere elaborata la graduatoria sulla base dell'ISEE, con priorità, in caso di valore ISEE uguali, alla famiglia con il minore di età inferiore.

Non è possibile accedere al contributo regionale nel caso l'alunno benefici di contributi da altri soggetti pubblici per la stessa tipologia di servizio nell'estate 2018, fatto salvo eventuali agevolazioni previste dall'ente locale.

La graduatoria distrettuale dovrà essere inviata alla Regione **entro il 10 giugno 2018.**

#### **Erogazione delle risorse finanziarie**

L'Ente capofila/Unione/Comune verserà ai soggetti gestori il contributo regionale nel caso in cui la famiglia abbia pagato solo parte della quota, avendo usufruito dell'abbattimento della retta, OPPURE verserà direttamente alle famiglie il contributo previsto nel caso le stesse abbiano pagato la retta completa.



L'Ente capofila di Distretto invierà alla Regione gli elenchi dei bambini che hanno effettivamente frequentato il Centro estivo **entro il 30 settembre 2018**.

A seguito del controllo degli elenchi di cui sopra e rispettivamente degli importi a carico delle famiglie e a carico della Regione, sarà erogato all'Ente capofila di Distretto la quota spettante sulla base dell'effettiva frequenza degli alunni al centro estivo.

---

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.